



# Comune di Ospitaletto

25035 Ospitaletto (BS) Via Rizzi, 24 C.F. e P.IVA 00796430171

[www.comune.ospitaletto.bs.it](http://www.comune.ospitaletto.bs.it) [comune.ospitaletto@legalmail.it](mailto:comune.ospitaletto@legalmail.it)

ORDINANZA N 5

Ospitaletto, 25/06/2021

**OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO, SOMMINISTRAZIONE E DETENZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE**

## IL SINDACO

### Premesso che:

- Nell'ottica della realizzazione di un sistema unitario ed integrato della sicurezza urbana l'Amministrazione Comunale svolge un ruolo imprescindibile di salvaguardia dell'incolumità di tutte le persone che frequentano gli ambiti cittadini;
- Nel periodo estivo, a seguito delle riaperture degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, è notevolmente aumentato il numero delle persone che acquistano bevande in detti esercizi commerciali con la modalità da asporto, con la consumazione che spesso avviene in strada;
- Le bevande vendute per asporto e consumate su suolo pubblico comportano il fenomeno dell'abbandono alla rinfusa, senza alcun riguardo per la pulizia e igiene dei luoghi, in spregio alle norme più elementari di igiene e di civile uso degli spazi pubblici, tanto da costituire una fonte di pericolo per i residenti o i passanti;
- Le numerose segnalazioni che quotidianamente vengono inoltrate alle Forze di Polizia ed in particolare al Comando di Polizia Locale da parte dei residenti e dai fruitori che trovano nelle adiacenze delle loro abitazioni o nei luoghi di aggregazione cumuli di lattine e bottiglie, spesso ridotti in cocci estremamente pericolosi tanto da poter essere adibite ad armi improprie;
- Il Decreto Legge 20 febbraio 2017 nr. 14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017 nr. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" con cui il Legislatore ha definito la sicurezza urbana quale *"..bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città.."* prevedendo la possibilità di adottare incisivi provvedimenti in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- Il fenomeno dell'abbandono incontrollato su suolo pubblico dei contenitori potrebbe tradursi in pericolo e ostacolo al regolare deflusso delle persone, soprattutto nelle piazze ove la concentrazione è più consistente a prescindere dallo svolgimento di eventi per il pubblico;
- Il D.L.gs. 26/03/2010 nr. 59 *"attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"* per il quale, in presenza di motivi imperativi di portata generale e ragioni di pubblico interesse, quali ordine pubblico, sicurezza pubblica, incolumità pubblica e sanità pubblica, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio può subire limitazioni e restrizioni nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (artt. 8 e 12);
- L'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773/1931 e s.m.i., il quale prevede che chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare, oltre le condizioni stabilite dalla Legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

- L'art. 50, comma 5 del D.L.gs. 18/08/2000 nr. 267 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco, rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute e della sicurezza pubblica, la possibilità di emettere ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a risolvere situazioni di grave incuria e degrado del territorio urbano a tutela del decoro e della vivibilità;
- L'art. 7 bis del D.L.gs. 18/08/2000 nr. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Ospitaletto, approvato con deliberazione del C.C. 2014, che al Titolo II "*Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano*" prevede tra i comportamenti vietati a salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale all'art. 8 lett. aa) il divieto "*di consumare sul suolo bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine, contenitori vari, e abbandonare e depositare detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana.*"

#### **Considerato che:**

- Le predette situazioni sono connesse alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, in particolare alcoliche, ad opera di esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati attività similari, nonché attraverso le attività di distributori automatici;
- Il consumo di bevande somministrate in contenitori di vetro e lattine ha comportato, già nel passato, situazioni pregiudizievoli per l'incolumità delle persone e della sicurezza urbana, tali da compromettere la normale e corretta fruizione di molteplici aree pubbliche;
- Tali situazioni configurano o costituiscono rischio di grave pregiudizio per la tutela e la conservazione del patrimonio pubblico, che potrebbe subire anche danneggiamenti permanenti nonché per l'affermazione del diritto alla generale e libera fruizione da parte della collettività, condizionando negativamente anche la fruizione dei flussi commerciali e del terziario;
- Le predette situazioni appaiono presupposto di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire e contrastare i comportamenti sopradescritti, fonte di insidiosi e gravi pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e vedono leso il loro diritto alla libera e serena fruizione;
- L'adozione di un provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

#### **Richiamati**

- i recenti fatti di cronaca che hanno evidenziato l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine a scopo offensivo, costituendo altresì allarme sociale e turbativa alla popolazione nonché sicura fonte di insicurezza percepita e degrado urbano;
- la Relazione di Servizio del 24/06/2021 Prot. nr. 11736/2021 del Comandante del Corpo di Polizia Locale di Ospitaletto, in merito all'abbandono di bottiglie di alcolici in vetro e relativi disordini verificatesi in Piazza Roma e nei principali luoghi di aggregazione presenti sul territorio comunale, quali Borgo Mercato – Piazza del Mercato – Parco di via Verdi, Via 2 Giugno, Via della Pace e Parco della Resistenza;

### **RITENUTO**

Che per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentate di dover adottare misure con tingibili ed urgenti che rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana e il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica

## ORDINA

### **Con decorrenza immediata e fino alla revoca della presente ordinanza**

1. Il **DIVIETO** di vendita per asporto su tutto il territorio comunale di qualsiasi tipo di bevande, anche alcoliche, in contenitori di vetro e/o lattine, da parte di:
  - Attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
  - Circoli privati;
  - Distributori automatici;
  - Attività artigianali autorizzati alla vendita di bevande;
  - Operatori del commercio su area pubblica;
  - Tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di bevande in vetro e/o lattine;
2. Il **DIVIETO** di consumare sul suolo pubblico di tutto il territorio comunale bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e/o lattine, fatto salvo l'utilizzo degli stessi all'interno dei locali, ove consentito;
3. Il **DIVIETO** di abbandono nelle aree pubbliche dei contenitori di vetro e lattine o di altra natura da parte di chiunque;
4. Il **DIVIETO** della detenzione, ai fini dell'immediato consumo, di bevande in contenitori di vetro e/o lattine;
5. Di **ESPORRE** per tutti gli esercizi commerciali autorizzati, ivi compresi i distributori automatici, in modo ben visibile al pubblico, il presente provvedimento di divieto.

#### **Restano fermi:**

- **La facoltà**, per le attività autorizzate, di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e/o di carta con l'obbligo in caso di immediato consumo da parte del cliente della preventiva rimozione del tappo di chiusura da parte del somministrante;
- Il **divieto** di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 18 ai sensi della Legge nr. 125/2001 e s.m.i. nonché dell'art. 689 del codice penale;
- Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 6 del D.L. 117/07 convertito nella Legge 160/07 e s.m.i. il **divieto** di vendita per asporto, anche a mezzo di distributori automatici, di bevande alcoliche e superalcoliche **dalle ore 24:00 alle ore 06:00 del giorno successivo**, da parte dei gestori degli esercizi commerciali di vicinato;

## DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Brescia;
- Alla Segreteria del Comune di Ospitaletto per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Ospitaletto;
- Al Comando Polizia Locale di Ospitaletto;
- Al Compagnia Carabinieri di Chiari;
- Alla Stazione Carabinieri di Ospitaletto;

viene trasmessa altresì

- Alle Associazioni di categoria
- Agli organi di stampa locali, per la divulgazione.

## INFORMA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.79 comma 3 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana da €.100,00 a €.400,00 secondo il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla Legge 24 Novembre 1981 n.689;

Si applicheranno altresì le “Disposizioni in materia di pubblici esercizi” di cui all'art. 12 del richiamato Decreto Legge 20/02/2017 nr. 14, che prevedono, nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del D.L.gs. nr. 267/2000, la eventuale applicazione da parte del Questore della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 (quindici) giorni, ai sensi dell'art. 100.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento vietato; l'inottemperanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/11/1981 nr. 689 l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco di Ospitaletto, al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla Legge richiamata.

**Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge nr. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso da chiunque ne abbia interesse, ricorso al T.A.R. Lombardia – Brescia- o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio della stessa ordinanza.**

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale

***Il Sindaco***

***Arch. Giovanni Battista Sarnico***

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del TU D.P.R. 445/2001 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i